



## *Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Udine*

Udine, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI  
(via PEC)

OGGETTO: Albo dei presidenti di seggio Art. 1 della legge 21 marzo 1990, nr. 53. Cancellazioni e nuove iscrizioni (Circolare M.I. n. 37/2019)

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, attraverso la circolare di cui in oggetto ha evidenziato che, com'è noto, l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, nr. 53, prevede che presso la cancelleria di ogni Corte d'Appello sia tenuto e periodicamente aggiornato l'albo delle persone fisiche idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Le operazioni degli uffici di sezione costituiscono una fase del procedimento elettorale particolarmente delicata e complessa, per la ricaduta che eventuali errori o inesattezze possono avere sulla proclamazione dei risultati.

Pertanto, in sede di aggiornamento del predetto albo, anche a seguito dello svolgimento delle consultazioni elettorali della scorsa primavera e delle consultazioni elettorali regionali ed amministrative dell'autunno corrente, è essenziale mantenere l'iscrizione soltanto di coloro che siano risultati idonei ad espletare le relative funzioni, depennando, viceversa, i nominativi di coloro che siano incorsi in uno dei motivi di cancellazione previsti dall'art. 1, comma 4 della citata legge nr. 53/1990, con particolare riferimento ai motivi di cui alla lettera e), cioè a gravi inadempienze che hanno determinato impedimenti, errori o ritardi nel completamento delle operazioni di scrutinio, anche a causa della inosservanza di prescrizioni di legge o di circolari ministeriali.

Le SS.LL. sono quindi invitate a voler segnalare, ove non già provveduto, alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste i nominativi dei presidenti di seggio da cancellare dall'albo per le cause contemplate dalla citata norma.

Nel contempo, si richiama l'attenzione delle SS.LL., ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8 della legge 53/1990, sulla necessità di indicare alla cancellerie della Corte d'appello medesima, ai fini delle nuove iscrizioni nell'albo, i nominativi di cittadini che risultino in possesso dei requisiti di idoneità a ricoprire l'incarico: ciò nell'ottica di assicurare le regolarità delle future consultazioni elettorali o referendarie, pur nel rispetto delle determinazioni di competenza delle Corti d'appello.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i propri dipendenti Uffici di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia per la consueta faticosa collaborazione.

IL PREFETTO  
Ciuni  
(firmato digitalmente)